

**ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PUBBLICO (PPP) EX ART. 5, COMMA 6, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I. IN TEMA DI
ATTIVAZIONE DI UN CAMPO SOLARE ESTIVO PER MINORI
NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019**

TRA

Il Comune di Savona, in seguito per abbreviazione denominato “Comune”, legalmente rappresentato dall'Avv. Ilaria Caprioglio, che dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune di Savona, con sede in Savona, Corso Italia 19, codice fiscale 00175270099, che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco;

E

l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia con sede legale in Via Paleocapa 4/3c a Savona, Partita IVA 01479280099 rappresentata dal Sig. Giovanni De Filippi, nella sua qualità di Presidente che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda in virtù della carica ricoperta,

VISTI

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 ad oggetto “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che in particolare all'art. 16, attribuisce agli enti locali un ruolo importante nella valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari;
- l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il quale afferma che i soggetti pubblici possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune laddove si ravvisi un interesse pubblico;
- la Legge della Regione Liguria 24 maggio 2006 n. 12 ad oggetto “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” che nelle politiche a favore delle famiglie e dei minori favorisce la stipula di accordi con le organizzazioni del terzo settore ai fini della conciliazione di tempi di lavoro e di periodi di sospensione dell'attività lavorativa con i tempi di cura della famiglia, dei figli minori e dei familiari disabili;
- la medesima legge che, all'art. 21 comma 1 dispone che “Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, derivanti dalla trasformazione delle IPAB ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 (riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328) che svolgono attività assistenziali e sociosanitarie sono inserite a tutti gli effetti nella rete di protezione sociale e partecipano alla programmazione regionale e locale individuando, a livello regionale, loro organismi rappresentativi”;
- la Legge della Regione Liguria 9 aprile 2009 n. 6 che nella promozione delle politiche per i minori e per i giovani valorizza, in un contesto comunque protetto, il gioco e le opportunità di socializzazione nel tempo libero;
- il Piano Sociale integrato regionale 2013-2015 che promuove le azioni di sviluppo della comunità, di tutela dei minori attraverso l'empowerment delle risorse familiari integrate con i servizi del territorio;
- la Delibera di Giunta Regionale 27.3.2015 n. 535 ad oggetto “Delibera Quadro – Sistema socio – educativo di promozione e tutela per bambini e adolescenti”;
- l'art. 5, comma 6, del vigente Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) che prevede che gli accordi tra amministrazioni aggiudicatrici sono sottratti, in presenza di determinate condizioni, all'ambito di applicazione del Codice medesimo;
- la delibera ANAC n.619 del 4 luglio 2018 che ha fornito chiarimenti sugli accordi fra pubbliche amministrazioni

PREMESSO

- che il Comune gestisce i servizi educativi per l'infanzia che rappresentano un sistema di opportunità educative e sociali volte a favorire la crescita armonica ed il pieno sviluppo delle potenzialità dei

- bambini e dei ragazzi in stretta collaborazione con le famiglie;
- che per fornire un supporto concreto alle famiglie nella gestione dei figli durante il periodo delle vacanze scolastiche estive e assicurare un servizio per la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della famiglia, da anni il Settore Attività Sociali ed Educative garantisce l'attivazione dei campi solari estivi per i minori;
 - che le risorse in disponibilità dell'ente non consentono, per l'anno 2019, la realizzazione di tale servizio a fronte comunque di un immutato fabbisogno espresso dalle famiglie savonesi per le quali si ritiene opportuno promuovere percorsi di collaborazione con gli Enti del territorio operanti all'interno del sistema pubblico sociale e sociosanitario che propongono già attività rivolte ai minori;
 - che l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia e l'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie funzioni sociali e statutarie intendono realizzare una cooperazione finalizzata a garantire l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-educativi estivi per l'infanzia per i mesi di luglio e agosto 2019;
 - che, infatti, sia il Comune di Savona sia l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora di Misericordia – ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n° 50/16 – rivestono la qualità di “amministrazione aggiudicatrice” rispettivamente il primo in quanto “ente territoriale” e la seconda in quanto “organismo di diritto pubblico”, poiché Azienda pubblica di servizi alla persona a totale a partecipazione pubblica preposta allo svolgimento di funzioni e servizi a carattere di interesse sociale non industriale né commerciale;
 - che sul territorio cittadino è presente una variegata offerta di servizi estivi di carattere socio educativo a domanda individuale, erogati da soggetti privati regolarmente autorizzati che, seppure a fronte del pagamento delle relative tariffe, non è in grado di assicurare totalmente una adeguata risposta ai bisogni delle famiglie durante il periodo estivo;
 - che l'accesso a detti servizi risulta tuttavia difficoltoso per le famiglie con maggiori difficoltà socio economiche, in particolare per quei nuclei già in carico o conosciuti ai servizi sociali;
 - al fine di salvaguardare anche il bisogno delle famiglie segnalate dai servizi sociali delle Aree Minori e Famiglie ed Inclusione Sociale circa l'opportunità di poter far frequentare i centri estivi ai loro figli, l'Amministrazione Comunale e l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia intendono sostenere la realizzazione di un servizio socio educativo per i mesi di luglio e agosto 2019;
 - che, pertanto, l'Azienda pubblica Opere Sociali e il Comune di Savona ritengono di dover definire con il presente atto la realizzazione di un campo solare estivo, esclusivamente nell'interesse pubblico comune di garantire un supporto alle famiglie con figli minori nel periodo estivo, individuando i compiti e le responsabilità di ciascun firmatario e in assenza di remunerazione (ad eccezione del ristoro delle spese sostenute) e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
 - che l'Art. 5 comma 6° del D.lgs. n° 50/16 – in stretta coerenza e continuità con la previsione di cui all' Art. 12 comma 4° della direttiva 2014/24/UE in tema di c.d. “partenariato pubblico-pubblico” – stabilisce che “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell' ambito di applicazione del presente codice, *quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti organizzatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano presentati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all' interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*”;
 - che tali elementi costitutivi dell'accordo tra amministrazioni aggiudicatrici – rilevanti ai sensi e per gli effetti dell' Art. 5 comma 6° del D.lgs. n° 50/16 – ricorrono tutti nella fattispecie in esame, così escludendo il presente accordo dall'ambito applicativo del D.lgs. n° 50/16, in quanto “partenariato pubblico-pubblico”;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Richiamo alle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra il Comune di Savona e l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia nella realizzazione di un centro estivo per minori finalizzati a fornire uno spazio ludico-educativo ed un supporto per bambini residenti, sia assistiti dai servizi sociali che non assistiti.

L'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia, potrà svolgere i servizi direttamente o, in tutto o in parte, tramite la società partecipata operativa Opere Sociali Servizi.

Tale attività rientra nell'obiettivo che entrambi gli Enti hanno in comune di sostegno e cura dell'infanzia.

Articolo 3

Caratteristiche del servizio

Il centro estivo verrà realizzato per bambini residenti nel Comune di Savona, nel numero massimo di 50 nel mese di luglio e 40 nel mese di agosto, una parte dei quali segnalati dai Servizi sociali comunali. L'orario del centro estivo sarà il seguente: dalle ore 7,30 alle 16,30.

Il servizio di supporto per i minori durante il periodo estivo deve garantire accudimento, sicurezza, igiene, varietà di proposte, attività stimolanti, attenzione ai singoli, coniugandosi con obiettivi pedagogici nei confronti degli utenti nella programmazione settimanale delle attività.

Il servizio verrà svolto nel periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 agosto 2019.

Il servizio si svolgerà in forma gratuita per tutti gli utenti, salvo il pagamento del pasto giornaliero che resta a carico degli utenti per i pasti effettivamente consumati.

I movimenti finanziari tra le parti del presente Accordo costituiscono mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

Articolo 4

Destinatari

I destinatari del campo solare sono bambini nati tra il 1° luglio 2011 ed il 30 giugno 2016, residenti nel Comune di Savona.

Articolo 5

Compiti dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia

Ai fini della corretta esecuzione delle azioni oggetto del presente Accordo, l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia si impegna, anche tramite la propria partecipata Opere Sociali Servizi S.P.A., società mista a maggioranza pubblica, costituita a seguito di una gara ad evidenza pubblica:

- ad applicare quanto al presente Accordo ed alla normativa nazionale e regionale in materia di gestione di centri estivi per l'infanzia;
- a dotarsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, licenze, assicurazioni e permessi prescritti dalle vigenti norme per la realizzazione del complesso delle attività oggetto del presente accordo nonché ad ottemperare ad ogni adempimento conseguente, tenendo a disposizione del Comune del Comune ogni documento e certificazione derivante;

- ad assicurare a proprie spese l'attivazione del campo solare nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- a garantire la riservatezza delle informazioni riferite alla presente che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente Accordo;
- a fornire, a richiesta delle famiglie, il servizio pasti, nel rispetto della normativa in materia di somministrazione di cibi e bevande, dietro pagamento degli stessi a carico degli utenti;
- a garantire la programmazione, realizzazione e coordinamento delle attività con personale adeguato e in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge, e a fornire i relativi materiali;
- a fornire un adeguato supporto educativo supplementare a bambini eventualmente in possesso della certificazione ai sensi della L. 104/92.

Articolo 6

Compiti generali del Comune

Il Comune di Savona, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo:

- concede in uso per i mesi di luglio e agosto 2019 all' Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia, unicamente ai fini del presente Accordo, i locali della scuola dell'infanzia "Giribone" compresa porzione della spiaggia antistante;
- mantiene a suo carico il costo delle utenze relative al plesso scolastico di cui al punto precedente;
- si impegna a rimborsare all'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia esclusivamente le spese sostenute per l'organizzazione e la gestione dell'attività oggetto del presente Accordo che non ha natura patrimoniale e o remunerativa;
- mantiene i rapporti con l'Autorità portuale per le comunicazioni inerenti la concessione dell'arenile antistante la scuola;
- individua un operatore comunale di riferimento, al fine di un coordinamento generale del servizio che garantisca i rapporti tra le parti.

Gli atti gestionali conseguenti al presente Accordo sono posti in capo alla Direzione del Settore Attività Sociali ed Educative del Comune di Savona.

Articolo 7

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 agosto 2019.

Qualora nel periodo di vigenza si rendesse opportuno, per congiunta valutazione delle parti, modificare o introdurre attività e servizi aggiuntivi, le parti si riservano di integrare il presente articolato.

Articolo 8

Risoluzione dell'Accordo

Il presente Accordo può essere disdetto dalle parti coinvolte qualora non venissero rispettate le condizioni previste o per provata inadempienza.

Le parti possono, inoltre, risolvere consensualmente il presente Accordo qualora vengano a sussistere ragioni di opportunità valutate e formalizzate di comune accordo.

Articolo 9

Controversie

Per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo sarà competente esclusivamente il Foro di Savona.

E' esclusa la clausola compromissoria.

Articolo 10
Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi del GDPR 679/2016, provvederà alla nomina dell'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia di responsabile del trattamento dei dati dei quali verrà a conoscenza durante e a causa dell'espletamento delle attività previste dal presente Accordo.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire per lo stretto tempo necessario all'assolvimento delle attività in argomento, nonché limitatamente alle sole finalità delle medesime, con divieto di comunicazione a terzi e di diffusione.

L'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia si impegna a rispettare delle norme sul trattamento dei dati e della privacy.

Articolo 11
Spese ed oneri correlati all'Accordo

Il presente Accordo, redatto in triplice copia, verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Articolo 12
Disposizione finale

Tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si intende subordinato alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.

Savona,2019

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Savona
Il Sindaco
Avv. Ilaria Caprioglio_____

Per l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona Opere Sociali Nostra Signora della Misericordia
Il Presidente
Sig. Giovanni De Filippi_____